

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



# **Disposizioni di vigilanza per i sistemi di garanzia dei depositanti**



## Indice

<b>Sigle e abbreviazioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Titolo I. Assetti di governo, organizzativi e di controllo .....</b>	<b>4</b>
<b>Titolo II. Procedure e sistemi in materia di interventi.....</b>	<b>9</b>
<b>Titolo III. Requisiti di idoneità degli esponenti .....</b>	<b>11</b>
<b>Titolo IV. Informativa e segnalazioni alla Banca d'Italia .....</b>	<b>18</b>
<b>Titolo V. Metodologia di calcolo delle contribuzioni basate sul rischio .....</b>	<b>21</b>
<b>Titolo VI. Prove di resistenza .....</b>	<b>24</b>
<b>Titolo VII. Mezzi di finanziamento alternativi .....</b>	<b>27</b>
<b>Titolo VIII. Accordi di cooperazione tra DGS.....</b>	<b>29</b>
<b>Titolo IX. Prestiti tra DGS .....</b>	<b>31</b>
<b>Titolo X. Investimento dei mezzi finanziari disponibili .....</b>	<b>33</b>
<b>Titolo XI. Disposizioni finali e transitorie .....</b>	<b>36</b>
<b>Allegato A.....</b>	<b>38</b>
<b>Allegato B.....</b>	<b>42</b>

**Sigle e abbreviazioni**

TUB	D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico bancario)
DGSD	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti
BRRD	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
DGS o Fondi	Sistemi di garanzia dei depositanti come definiti ai sensi dell'art. 2, par. 1, comma 1, della DGSD
EBA	Autorità bancaria europea (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione)
Decreto Esponenti o Decreto	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020

## **Titolo I. Assetti di governo, organizzativi e di controllo**

## **Titolo I. Assetti di governo, organizzativi e di controllo**

### **1. Quadro normativo**

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dal considerando n. 4 e dall'art. 4, par. 12;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96-*bis*.3, comma 1, lett. a).

### **2. Finalità**

Sane e trasparenti pratiche di governo, unitamente ad efficaci assetti di governo e controllo, costituiscono una condizione essenziale per il buon funzionamento e il perseguimento degli obiettivi dei DGS tenuto conto delle caratteristiche che ne connotano la natura giuridica e l'attività. Le disposizioni del presente Titolo mirano a garantire l'adeguatezza degli assetti di governo, organizzativi e di controllo dei Fondi al fine di assicurare un pieno e consapevole svolgimento delle funzioni istituzionali.

### **3. Disposizioni di vigilanza**

#### **3.1 Sistema di governo**

- a. I DGS individuano il sistema di governo più idoneo ad assicurare l'assolvimento del proprio mandato istituzionale, l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli tenuto conto di un principio di proporzionalità.
- b. L'assetto di governo individuato tiene conto della dimensione e della complessità operativa, degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo, dell'esigenza di presidiare i rischi operativi e reputazionali e di evitare conflitti di interessi, avendo presenti anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento dell'assetto interno.
- c. I compiti e i poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi; all'interno degli organi deve essere favorita la dialettica interna, evitando concentrazioni di potere.
- d. I DGS trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, separatamente o nell'ambito della relazione annuale di cui al Titolo IV, par. 3, lett. c., l'organigramma della propria struttura organizzativa, con l'indicazione dei compiti di ogni funzione.
- e. I DGS conducono, almeno una volta durante il ciclo di mandato degli organi collegiali, una autovalutazione dell'idoneità degli assetti di governo e controllo assunti.
- f. Il processo è formalizzato in un regolamento interno. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia il predetto regolamento e le successive modifiche entro 60 giorni dalla loro adozione.

#### **3.2 Composizione degli organi**

- g. Il numero dei componenti degli organi deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo dei DGS al fine di presidiare efficacemente l'operatività e l'assunzione dei rischi.

- h. Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi siano presenti soggetti:
- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; componenti indipendenti, ecc.);
  - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali dei DGS (cfr. Titolo III);
  - che indirizzino la loro azione al perseguimento del mandato istituzionale dei DGS;
  - in grado di operare con autonomia di giudizio (cfr. Titolo III).
- i. La composizione degli organi deve ispirarsi anche al principio di indipendenza di giudizio, al fine di preservare l'autonomia di giudizio e assicurare che le scelte effettuate siano svolte nell'interesse dei DGS (cfr. Titolo III).
- j. Nella composizione degli organi i DGS prestano attenzione alla diversificazione di genere.

### **3.3 Funzionamento degli organi e flussi informativi**

- k. I DGS adottano regolamenti interni per disciplinare il funzionamento degli organi (procedure di convocazione e periodicità delle riunioni) e, comunque, almeno i seguenti aspetti:
- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; i regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità *ex post* di detta documentazione; trasmissione delle delibere alla Banca d'Italia, quando previsto dalla normativa;
  - gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti degli organi e gli accorgimenti previsti per assicurarne il rispetto.
- l. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia i regolamenti interni disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e le successive modifiche entro 60 giorni dalla loro adozione.

### **3.4 Autovalutazione degli organi**

- m. Gli organi collegiali si sottopongono a un periodico processo di autovalutazione, ispirato alle seguenti finalità:
- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;
  - garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni e delle finalità che esse intendono realizzare;

- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
  - incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti.
- n. Il processo di autovalutazione è disciplinato in un regolamento interno che illustra:
- i) la metodologia e le fasi del processo; ii) i risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi; iii) le azioni correttive eventualmente necessarie, della cui attuazione o stato di avanzamento deve essere dato conto nell'autovalutazione successiva.
- o. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia il predetto regolamento e le successive modifiche entro 60 giorni dalla loro adozione.

#### **4. Sistema dei controlli interni**

- p. Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione dei DGS. Esso rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; monitora la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli obblighi di vigilanza sui DGS; favorisce la diffusione di una corretta cultura di presidio dei rischi. Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico. Tutta l'organizzazione (organi, strutture, livelli gerarchici, personale) è coinvolta nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.
- q. I DGS si dotano, in modo proporzionato alla dimensione, alla complessità e alle peculiarità dell'attività svolta, di assetti adeguati per lo svolgimento delle funzioni di:
- conformità alle norme (*compliance*) al fine di ridurre il rischio di mancato rispetto delle norme;
  - controllo dei rischi (*risk management*), che ha lo scopo di collaborare alla definizione e all'attuazione di politiche di governo dei rischi;
  - revisione interna (*internal audit*), al fine di controllare il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi nonché di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi sociali i possibili miglioramenti.
- r. I DGS nominano i responsabili delle funzioni di controllo che operano secondo un principio di indipendenza, riportando direttamente al Consiglio.
- s. Le funzioni di controllo sono svolte da unità separate sotto un profilo organizzativo.
- t. Se coerente con il principio di proporzionalità e a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino a essere efficaci, i DGS possono:



- in deroga alla precedente lett. s., affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi al medesimo responsabile ovvero costituire un'unica unità organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di controllo;
  - affidare lo svolgimento dei compiti operativi delle funzioni di controllo all'esterno. Resta ferma la responsabilità degli organi dei DGS e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.
- u. I DGS, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non possono: i) delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi; ii) mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa; iii) pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni; iv) adottare prassi operative che possano ostacolare l'azione della vigilanza.
- v. L'esternalizzazione delle funzioni interne deve essere comunicata alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'adozione della decisione di esternalizzazione; la comunicazione include la valutazione in merito all'idoneità dei soggetti destinatari dell'esternalizzazione a svolgere le funzioni attribuite.

## **Titolo II. Procedure e sistemi in materia di interventi**

## Titolo II. Procedure e sistemi in materia di interventi

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 11, par. 3, lett. b);
- dal TUB, in particolare dall'art. 96-ter, comma 1, lett. a).

### 2. Finalità

L'adozione di procedure e sistemi appropriati per selezionare, eseguire e monitorare gli interventi costituisce un elemento centrale per il perseguimento degli obiettivi istituzionali dei DGS e per una efficace gestione della crisi delle consorziate. Le norme del presente Titolo declinano i criteri per l'adozione e la formalizzazione dei sistemi e delle procedure per gli interventi (inclusa la metodologia per l'esecuzione del calcolo del "minor onere") nonché per la selezione di eventuali *advisor* esterni.

### 3. Disposizioni di vigilanza

- a. I DGS adottano procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia dell'intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi.
- b. I DGS adottano procedure e sistemi per effettuare il calcolo del c.d. "minor onere".
- c. Le procedure e i sistemi prevedono il coinvolgimento degli organi e di soggetti con posizione gerarchica e funzionale appropriata e dotati di requisiti di professionalità adeguati e, eventualmente, di esperti terzi indipendenti.
- d. Ove previsto il coinvolgimento di esperti terzi indipendenti, questi sono selezionati tra soggetti dotati di adeguato *standing* in termini di competenze e disponibilità di risorse per svolgere l'incarico nonché di esperienza nel mercato bancario italiano e, eventualmente, internazionale.
- e. Le procedure e i sistemi sono formalizzati in un apposito documento che illustra: i) la metodologia e le singole fasi per la selezione e l'esecuzione degli interventi nonché il monitoraggio dei relativi rischi; ii) i soggetti coinvolti, con l'indicazione del ruolo e delle responsabilità, ivi compresi gli eventuali professionisti esterni.
- f. I DGS sottopongono a revisione le procedure e i sistemi con periodicità almeno biennale.
- g. I DGS comunicano alla Banca d'Italia le procedure e i sistemi in materia di interventi di cui sopra e i relativi aggiornamenti entro 30 giorni dalla loro adozione.

## **Titolo III. Requisiti di idoneità degli esponenti**

## Titolo III. Requisiti di idoneità degli esponenti

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dal considerando n. 4 e dall'art. 4, par. 12;
- dal TUB, in particolare dagli artt. 26 e 96-bis.3, comma 3;
- dal Decreto Esponenti, contenente il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB;
- dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti (Disposizioni Procedurali) del 4.5.2021.

### 2. Finalità

L'idoneità degli esponenti dei DGS costituisce un presidio fondamentale per assicurare una *governance* improntata a criteri di sana e prudente gestione. Le disposizioni forniscono indicazioni operative per l'adeguamento alle peculiarità dei Fondi dei requisiti di *fitness & propriety* previsti per il settore bancario e finanziario, nonché delle modalità di raccordo con la Banca d'Italia, al fine di assicurare che i soggetti che rivestono ruoli chiave nel governo dei Fondi soddisfino requisiti e criteri che li rendano adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni.

### 3. Disposizioni di vigilanza

#### 3.1 Ambito di applicazione

- a. In conformità alle previsioni degli artt. 26 e 96-bis.3, comma 3, del TUB, l'art. 2, comma 5, del Decreto Esponenti prevede l'applicazione non integrale ai DGS delle nuove regole in materia di *fitness & propriety*. In particolare, non sono applicabili ai DGS gli artt. da 10 a 12 (criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva degli organi), nonché le Sezioni V (disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi) e VI (responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa). Inoltre, con riferimento alla professionalità, si applicano agli esponenti dei DGS i soli requisiti previsti dall'art. 7 (soggetti con funzioni di amministrazione e direzione) e dall'art. 9 (componenti del collegio sindacale).
- b. I requisiti e i criteri di idoneità e il processo di valutazione definiti dal Decreto riguardano i soli Fondi obbligatori riconosciuti dalla legge, sui quali la Banca d'Italia esercita le competenze di supervisione; i medesimi non si applicano agli esponenti dei sistemi di garanzia non obbligatori, istituiti su base volontaria e contrattuale dagli enti creditizi con finalità di tutela dei depositanti e della stabilità del sistema bancario, che potranno comunque allinearsi su base regolamentare e statutaria al nuovo quadro normativo.

### **3.2 Procedura di valutazione**

- c. La procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti è condotta secondo modalità e tempi stabiliti nelle Disposizioni Procedurali della Banca d'Italia, a cui si fa rinvio.
- d. La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti e dei criteri è rimessa all'organo competente, intendendosi per tale, in caso di nomina assembleare, l'organo del quale l'esponente è componente, negli altri casi, l'organo che ha conferito l'incarico. Con riferimento ai sindaci, il Collegio Sindacale valuterà l'idoneità dei propri componenti.
- e. L'iter valutativo, fondato sulla autovalutazione da parte dei DGS e sul controllo dell'Autorità, si declina diversamente in ragione della matrice assembleare o consiliare della nomina. In particolare:

- nel caso di nomina da parte dell'assemblea, la valutazione è svolta dall'organo competente entro 30 giorni dalla nomina (cd. procedura *ex post*). Entro il medesimo termine, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo competente dichiara la decadenza dall'ufficio dell'esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Copia del verbale della riunione - che fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e i criteri previsti dal Decreto - è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente.

Ai fini della verifica dell'idoneità da parte dell'Autorità, i DGS trasmettono alla Banca d'Italia, unitamente al cennato verbale, anche la documentazione comprovante l'idoneità, che include almeno:

- i) il *curriculum vitae*, completo e dettagliato, dei soggetti valutati;
- ii) il consenso al trattamento dei dati personali (cd. *privacy statement*);
- iii) le dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione di ulteriore documentazione, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.

La Banca d'Italia può richiedere altresì agli esponenti sottoposti a valutazione di partecipare a interviste di cui viene redatto apposito verbale.

Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale di verifica la Banca d'Italia conclude la propria valutazione (cfr. par. 3.3);

- in ipotesi di nomina da parte di organo diverso dall'assemblea (ad esempio, la nomina del direttore generale, nel caso in cui sia assegnata dallo Statuto all'organo di amministrazione, e degli amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile), la valutazione dell'idoneità dell'esponente è condotta, prima della nomina, dall'organo competente, salvo casi di motivata urgenza. Al riguardo si precisa che: i) le verifiche sull'idoneità degli esponenti e la nomina per cooptazione costituiscono due momenti distinti

rimessi alla responsabilità dell'organo competente con separate deliberazioni; ii) il processo di valutazione in materia dei candidati designati da parte dell'organo competente deve avvenire in un momento antecedente alla nomina e il relativo verbale deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

I DGS trasmettono alla Banca d'Italia, con ogni possibile sollecitudine e comunque entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente, la medesima documentazione di cui al punto precedente.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione di ulteriore documentazione, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.

La nomina dell'esponente non può essere perfezionata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia, salvo, come sopra precisato, motivata urgenza (cfr. par. 3.3).

I DGS comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta nomina entro 5 giorni dal decorso del termine o dalla comunicazione dell'Autorità se precedente, senza necessità di verifiche *ex post*.

In casi eccezionali di urgenza, analiticamente valutati e motivati dall'organo competente, la nomina può essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente. Le ragioni di urgenza (quali, a titolo esemplificativo, la necessità di ricostituire l'organo per assicurarne la continuità operativa) devono risultare dal verbale della riunione dell'organo competente che ha valutato l'idoneità dell'esponente. Conseguentemente, si applica il procedimento di verifica *ex post*.

### **3.3 Esito delle verifiche della Banca d'Italia**

- f. L'iter valutativo della Banca d'Italia si conclude nel termine di 120 giorni dal ricevimento del verbale da parte del sistema di garanzia nel caso di nomina assembleare e di 90 giorni nel caso in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea.
- g. In entrambi i casi, il termine per la valutazione da parte dell'Autorità non è suscettibile di sospensione o interruzione.
- h. Al termine del processo di valutazione, la Banca d'Italia:
  - non avvia il procedimento d'ufficio per la pronuncia della decadenza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del TUB: i) in assenza di carenze rilevanti; ii) in presenza di carenze ritenute rilevanti ma sanate o sanabili alla luce delle azioni di rimedio poste in essere o dell'impegno formalmente assunto dai DGS, anche su richiesta della Banca d'Italia;
  - avvia il procedimento d'ufficio per la pronuncia della decadenza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del TUB: i) in caso di carenze rilevanti non sanabili; ii) se le misure individuate o adottate dall'organo competente, anche su richiesta della Banca d'Italia, siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze; iii) nei casi di nomina non assembleare, quando l'esponente sia nominato nonostante la Banca d'Italia abbia rappresentato motivi ostativi.

- i. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza.

### **3.4 Eventi sopravvenuti e rinnovi**

- j. Qualora dopo la nomina degli esponenti sopravvengano fatti rilevanti ai fini della verifica di idoneità, l'organo competente è tenuto a effettuare una nuova valutazione limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. La nuova valutazione è dovuta solo in presenza di eventi che incidono sulla situazione dell'esponente e sul ruolo da questi ricoperto.
- k. L'organo competente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua la nuova valutazione di idoneità e ne trasmette copia del relativo verbale, debitamente motivato, alla Banca d'Italia entro i 30 giorni successivi alla seduta di verifica.
- l. Ove l'informazione non dovesse risultare completa, la Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni o richiedere una verifica più completa o un'integrazione del verbale.
- m. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26 del TUB; il procedimento si conclude entro 30 giorni.
- n. Resta fermo che, in conformità con le previsioni del Decreto (cfr. art. 23, comma 3) e con le Disposizioni Procedurali (Sez. II, par. 5.3), non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti.

### **3.5 Sospensione dagli incarichi**

- o. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'art. 6, commi 1 e 2, del Decreto Esponenti, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.
- p. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.
- q. Della dichiarazione di sospensione viene data informazione alla Banca d'Italia entro 5 giorni. La Banca d'Italia viene altresì prontamente informata in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.
- r. Restano ferme le altre previsioni contenute nell'art. 6 del Regolamento.

### **3.6 Requisiti di onorabilità e correttezza**

- s. Agli esponenti dei DGS si applicano i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza previsti dagli artt. 3 e 4 del Decreto Esponenti cui si fa rinvio.

### **3.7 Requisito di professionalità**



- t. Agli esponenti aziendali dei DGS si applicano i requisiti di professionalità previsti dagli artt. 7 e 9 del Decreto Esponenti cui si fa rinvio.

### **3.8 Requisito di indipendenza**

- u. Agli esponenti dei DGS si applica il requisito di indipendenza previsto dagli artt. 13-15 del Decreto Esponenti cui si fa rinvio. Il Decreto Esponenti distingue: (i) da un lato, l'indipendenza formale di alcuni consiglieri di amministrazione (cc.dd. consiglieri indipendenti), ove richiesta da disposizioni di legge o regolamentari, e dei sindaci e; (ii) dall'altro lato, l'indipendenza di giudizio (c.d. *independence of mind*).
- v. La prima, i.e. indipendenza formale, è disciplinata nel Decreto Esponenti rispettivamente agli artt. 13 per gli "amministratori indipendenti" (ove ne sia prescritta la nomina) e 14 per i sindaci, mentre la seconda, i.e. indipendenza di giudizio, è declinata per tutti gli esponenti all'art. 15 attraverso un richiamo ad alcune delle fattispecie rilevanti ai fini dell'indipendenza formale. Va tenuto presente che:
- rispetto all'indipendenza formale, il ricorrere di una delle situazioni elencate dal Decreto impedisce di qualificare l'amministratore o il sindaco come indipendente;
  - in relazione all'indipendenza di giudizio, il ricorrere di una delle situazioni delineate dal Decreto non comporta di per sé l'impossibilità di assumere l'incarico; si impone, piuttosto, la necessità di valutare la concreta significatività della situazione ostativa o del conflitto di interesse ravvisato e l'adeguatezza dei presidi predisposti dai DGS per la gestione o mitigazione del rischio.

#### **3.8.1 Indipendenza formale**

##### **3.8.1.1 Amministratori indipendenti**

- w. Quando è richiesta ai sensi delle disposizioni statutarie la presenza nel consiglio di amministratori indipendenti, i predetti esponenti devono soddisfare il requisito di indipendenza formale.
- x. Ai fini dell'individuazione delle situazioni ostative all'assunzione della qualifica di amministratore indipendente si rinvia all'elenco di cui all'art. 13 del Decreto Esponenti.

##### **3.8.1.2 Sindaci**

- y. I sindaci dei DGS devono soddisfare il requisito di indipendenza formale. Ai fini dell'individuazione delle situazioni ostative all'assunzione della carica di sindaco, si rinvia all'elenco di cui all'art. 14 del Decreto, richiamato dall'art. 2, comma 5, del medesimo Decreto.
- z. Il richiamo interno dell'art. 2, comma 5, del cennato Decreto all'art. 14 preclude l'assunzione dell'incarico di componente del collegio sindacale dei DGS a chi intrattiene una serie di rapporti con "la banca", e tra questi, in particolare, a chi "ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate" (lett. c). I riferimenti alla "banca", contenuti nel cennato art. 14 del Decreto, devono essere intesi come a "ogni e qualsiasi banca".

- aa. Non risulta soddisfatto il requisito dell'indipendenza dei sindaci dei DGS che attualmente ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso una qualsiasi banca, un suo partecipante o una sua controllata.
- bb. Non è preclusa la nomina a sindaco dei sistemi di garanzia dei depositanti di coloro che ricoprono o hanno ricoperto l'incarico di componente del collegio sindacale di una banca.

### **3.8.2 Indipendenza di giudizio**

- cc. La capacità di agire con indipendenza di giudizio va valutata per tutti gli esponenti dei DGS, a differenza dell'indipendenza formale che, come sopra detto, riguarda solo gli amministratori indipendenti e i sindaci.
- dd. Gli esponenti dovrebbero essere in grado di prendere decisioni obiettive e indipendenti. Ciò significa che sono tenuti ad agire con indipendenza di giudizio, che può essere influenzata dall'esistenza di conflitti di interesse.
- ee. Attesa la natura privatistica della *governance* dei sistemi di garanzia dei depositanti e la rilevanza del criterio in un'ottica di ragionevolezza, l'indipendenza di giudizio degli esponenti dei DGS deve essere valutata avendo riguardo ai soli rapporti tra il candidato all'assunzione della carica e il DGS, non invece alle relazioni intercorrenti tra lo stesso e la banca e/o il gruppo bancario consorziato di provenienza.
- ff. La sussistenza delle fattispecie dell'art. 13 del Decreto, richiamate dall'art. 15 dello stesso, rileva nei rapporti interni dell'esponente con la banca o gruppo bancario di riferimento, non anche di per sé quale elemento pregiudizievole all'assunzione della carica nei DGS.
- gg. Per assicurare l'indipendenza di giudizio degli esponenti, i DGS devono prevedere sia regole statutarie che *policy* sui conflitti di interesse. La regolamentazione interna dei Fondi deve contemplare misure per prevenire, mitigare e gestire i conflitti di interesse rilevanti e garantire la capacità di determinazione autonoma dell'esponente nell'ambito del processo decisionale.
- hh. La presenza di un conflitto di interessi di per sé non dà luogo a inidoneità. Questa si configura solo qualora il conflitto di interessi pone un rischio e questo non sia adeguatamente prevenuto, mitigato o gestito sulla base dei presidi posti dagli Statuti, dalle *policy* formalizzate dai Fondi o da altri fattori di mitigazione adottati.

## **Titolo IV. Informativa e segnalazioni alla Banca d'Italia**

## **Titolo IV. Informativa e segnalazioni alla Banca d'Italia**

### **1. Quadro normativo**

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 4, par. 12;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96-ter, comma 2;
- dagli orientamenti EBA sulla delimitazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositanti del 17.12.2021 (EBA/GL/2021/17).

### **2. Finalità**

La disponibilità di un adeguato set informativo accresce la trasparenza dei DGS e, conseguentemente, l'efficacia dell'azione di supervisione dell'autorità di vigilanza, anche nell'ottica della gestione della crisi delle banche. Le disposizioni del presente Titolo mirano ad accrescere il patrimonio informativo, in relazione sia agli assetti di governo e organizzativi sia alle diverse dimensioni di operatività dei DGS, e a standardizzare i flussi informativi tra i DGS e la Banca d'Italia.

### **3. Disposizioni di vigilanza**

- a. I DGS informano la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni entro 30 giorni dall'adozione dell'atto o dal verificarsi dell'evento di riferimento (ove non diversamente previsto per i casi in cui le presenti disposizioni prevedono specifici obblighi di informativa). A titolo esemplificativo, sono oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia:
  - la nomina, la revoca, la sostituzione e le dimissioni dei componenti degli organi statutari;
  - la nomina (o la mancata nomina), la revoca, la risoluzione consensuale del contratto e le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - l'adesione (e l'uscita) di un intermediario al sistema di garanzia e le conseguenti determinazioni in tema di trasferimento delle contribuzioni;
  - la violazione da parte di un intermediario degli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di garanzia.
- b. I DGS informano la Banca d'Italia in merito alle situazioni di rischiosità delle consorziate e agli interventi nei confronti di queste. A tale scopo, i DGS trasmettono alla Banca d'Italia, entro 30 giorni, l'estratto dei verbali delle riunioni degli organi statutari nelle quali vengono fornite informazioni ovvero assunte determinazioni in merito alla situazione di rischiosità di una o più banche consorziate. Inoltre, dopo l'effettuazione dell'intervento, i DGS trasmettono alla Banca d'Italia una informativa sull'esecuzione dello stesso.
- c. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività

predisposto per l'anno in corso, che deve essere rappresentata secondo il formato e i criteri previsti nell'Allegato A.

La relazione illustra le attività istituzionali poste in essere l'anno precedente e quelle predisposte per l'anno in corso, compresa una reportistica puntuale sui singoli interventi effettuati e i relativi aggiornamenti, incluse le azioni di recupero intraprese. La relazione descrive altresì l'attività svolta dai DGS nei principali *network* internazionali nonché in ambito *Enviromental, Social e Governance* (ESG) ove presente. Nella relazione è contenuta l'informativa relativa alla dotazione finanziaria e il relativo piano di investimento, comprensiva dei principali dati delle consorziate (ad esempio, il numero delle affiliate nell'anno di riferimento, i dati sui depositi protetti, gli indicatori gestionali).

- d. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia, separatamente, entro 60 giorni dalla sua approvazione, o nell'ambito della relazione annuale di cui al Titolo IV, par. 3, lett. c., il bilancio, comprensivo del rendiconto della gestione separata delle contribuzioni, unitamente alla relazione del Collegio sindacale e della società di revisione.
- e. A seguito di ciascun intervento e comunque almeno annualmente, i DGS trasmettono alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'approvazione, il piano di accumulo delle risorse per il raggiungimento e/o il mantenimento del livello-obiettivo, ivi incluse le contribuzioni aggiuntive per il reintegro delle risorse utilizzate a fronte di interventi, con una enucleazione dei criteri di calcolo e delle prospettive sull'andamento dei depositi protetti.
- f. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia, con cadenza trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, l'elenco delle consorziate con l'indicazione, per ciascuna consorziata e secondo il formato indicato nell'allegato B, delle seguenti grandezze: i) depositi complessivi; ii) depositi ammissibili per la protezione; iii) depositi ammissibili per la protezione per la sola quota eccedente la soglia di protezione; iv) depositi protetti; v) numero dei depositanti per ciascuna grandezza di cui ai numeri precedenti. La segnalazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di riferimento. Se nel trimestre di riferimento della segnalazione sono raccolti i contributi, l'informativa comprenderà altresì l'indicazione dei contributi pagati da ciascuna banca.
- g. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia, con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, le informazioni contenute nel modello segnaletico elaborato dall'EBA nelle EBA/GL/2021/17. Se nel primo o terzo trimestre dell'anno il DGS esegue interventi, la segnalazione è effettuata, rispettivamente, anche al 31 marzo e al 30 settembre dell'anno di esecuzione dell'intervento. Le predette informazioni sono rassegnate entro i 30 giorni successivi alla data di riferimento. Qualora i DGS abbiano investito parte della propria dotazione finanziaria in strumenti finanziari, la quantificazione della dotazione finanziaria deve avvenire a valori sia contabili sia di mercato.
- h. I DGS scelgono un metodo di allocazione dei recuperi degli interventi effettuati ai sensi del paragrafo 4.2 delle sopra cennate EBA/GL/2021/17. I DGS informano la Banca d'Italia del metodo di allocazione dei recuperi scelto entro 30 giorni dall'adozione e comunque prima della sua applicazione.

## **Titolo V. Metodologia di calcolo delle contribuzioni basate sul rischio**

## Titolo V. Metodologia di calcolo delle contribuzioni basate sul rischio

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 13;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96.2, comma 2;
- dagli orientamenti EBA sui metodi di calcolo delle contribuzioni ai DGS del 21.2.2023 (EBA/GL/2023/02).

### 2. Finalità

I contributi ai DGS devono essere proporzionati all'importo dei depositi protetti detenuti dalle banche aderenti e al loro profilo di rischio, anche al fine di incentivare gli enti a ridurre i rischi del proprio modello di *business*. Le disposizioni del presente Titolo mirano a fornire indicazioni su taluni aspetti del processo di adozione del metodo di calcolo dei contributi con particolare riferimento alle modalità di raccordo e interlocuzione tra i DGS e la Banca d'Italia.

### 3. Disposizioni di vigilanza

#### 3.1 Approvazione dei metodi di calcolo delle contribuzioni

- a. Prima dell'implementazione del metodo di calcolo delle contribuzioni, i DGS ne chiedono l'approvazione alla Banca d'Italia. L'istanza è trasmessa entro 30 giorni dall'adozione del metodo da parte dell'organo competente dei DGS e ne rappresenta le caratteristiche, con particolare riferimento alla conformità alla regolamentazione di riferimento.
- b. I DGS chiedono il rinnovo dell'approvazione alla Banca d'Italia prima di apportare al metodo di calcolo già approvato modifiche che potrebbero determinare una variazione non trascurabile del contributo dovuto da ciascuna banca aderente (c.d. modifiche "sostanziali").
- c. I DGS informano la Banca d'Italia, entro il 31 marzo, separatamente o nell'ambito della relazione annuale di cui al Titolo IV, par. 3, lett. c, delle modifiche apportate al metodo di calcolo delle contribuzioni diverse da quelle di cui al paragrafo precedente (c.d. modifiche "non sostanziali").

#### 3.2 Livello-obiettivo periodico

- d. La Banca d'Italia può consentire ai DGS di fissare un livello-obiettivo periodico inferiore al minimo richiesto, sulla base di quanto previsto dalle EBA/GL/2023/02. I DGS trasmettono l'istanza entro 30 giorni dalla decisione dell'organo competente; l'istanza riporta le motivazioni a sostegno della riduzione del livello-obiettivo periodico, con particolare riferimento alla fase del ciclo economico e all'impatto che possono avere i contributi prociclici nonché alle implicazioni della riduzione sul raggiungimento del livello-obiettivo e all'evoluzione attesa dei depositi protetti aggregati degli enti aderenti.

- e. La Banca d'Italia può richiedere ai DGS di fissare un livello-obiettivo periodico superiore rispetto al minimo richiesto dalle EBA/GL/2023/02 qualora ritenga che ciò sia coerente con il principio di tenere conto del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici. I DGS forniscono le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, con particolare riferimento all'evoluzione attesa dell'ammontare complessivo dei depositi protetti degli enti aderenti.

### **3.3 Indicatori di rischio**

- f. La Banca d'Italia può consentire ai DGS di escludere, con riferimento ad alcuni tipi di enti, un indicatore di rischio fondamentale, sulla base di quanto previsto dalle EBA/GL/2023/02. I DGS trasmettono l'istanza entro 30 giorni dalla decisione dell'organo competente; l'istanza è corredata da una indicazione delle motivazioni a sostegno dell'esclusione di un indicatore di rischio fondamentale, con particolare riferimento alle ragioni che rendono indisponibile l'indicatore in questione, alla *proxy* più appropriata per l'indicatore rimosso, alla capacità degli altri indicatori utilizzati di riflettere il rischio di tali enti, alla parità di trattamento con gli altri enti aderenti per i quali l'indicatore rimosso è disponibile.
- g. Qualora il quadro normativo di riferimento imponga restrizioni a taluni enti appartenenti ad un certo sotto-settore, in modo tale da ridurre sostanzialmente la possibilità che vi sia un intervento dei sistemi di garanzia, la Banca d'Italia può autorizzare i DGS, previa consultazione con i sistemi stessi, a ridurre le contribuzioni degli enti appartenenti a un settore a basso rischio se viene introdotto un indicatore di rischio aggiuntivo e ricorrono le altre condizioni previste dalla DGSD. I DGS trasmettono l'istanza entro 30 giorni dalla decisione dell'organo competente; l'istanza è corredata da una indicazione delle motivazioni a sostegno della riduzione delle contribuzioni agli enti appartenenti al settore a basso rischio, con particolare riguardo: i) alla circostanza che le restrizioni imposte dal quadro normativo di riferimento agli enti del sotto-settore riducono sostanzialmente la possibilità che vi sia un intervento dei DGS; ii) all'evidenza empirica che mostra come nel settore a basso rischio la possibilità di un intervento dei DGS sia significativamente più bassa che negli altri settori; iii) alle caratteristiche dell'indicatore di rischio aggiuntivo.

### **3.4 Utilizzo dei fondi del DGS per la prevenzione del dissesto**

- h. I DGS, in considerazione della possibilità di utilizzare i propri fondi per effettuare interventi c.d. "preventivi", possono includere nella formula di calcolo delle contribuzioni un fattore di rischio aggiuntivo che tenga conto dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente, sulla base di quanto previsto dalle EBA/GL/2023/02. I DGS, se intendono includere tale indicatore, nell'istanza alla Banca d'Italia per l'approvazione del metodo di calcolo o delle modifiche sostanziali, indicano le motivazioni a sostegno dell'implementazione del predetto indicatore e la circostanza che lo stesso è commisurato al rischio di intervento dei DGS.

### **3.5 Metodo di calcolo basato sullo stock o sui flussi**

- i. La Banca d'Italia autorizza i DGS ad applicare un metodo di calcolo delle contribuzioni basato alternativamente sullo stock o sui flussi, secondo quanto previsto dalle EBA/GL/2023/02. L'istanza dei DGS riporta le motivazioni a sostegno della scelta effettuata.



## **Titolo VI. Prove di resistenza**

## Titolo VI. Prove di resistenza

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 4, parr. 10 e 11;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96-bis.3, comma 1, lett. b);
- dagli orientamenti dell'EBA sulle prove di stress dei DGS (EBA/GL/2021/10).

### 2. Finalità

L'esecuzione di prove di resistenza contribuisce ad accrescere la resilienza dei meccanismi dei DGS, attraverso la verifica della capacità finanziaria e operativa di assolvere i propri compiti istituzionali. Le disposizioni del presente Titolo mirano a fornire indicazioni su taluni aspetti del processo di esecuzione delle prove di resistenza con particolare riferimento alle modalità di raccordo e interlocuzione tra i DGS e la Banca d'Italia.

### 3. Disposizioni di vigilanza

- a. I DGS effettuano, su un orizzonte temporale di tre anni, prove di resistenza della capacità di svolgere i compiti loro attribuiti dalla DGSD e dalla BRRD, in osservanza di quanto previsto dalle EBA/GL/2021/10, cui si fa rinvio. I DGS tengono costantemente informata la Banca d'Italia con riferimento all'esercizio delle prove di *stress*, nonché ai presidi interni adottati per garantire che le informazioni necessarie per effettuare le citate prove siano utilizzate soltanto per l'esecuzione delle prove stesse e vengano conservate per il tempo strettamente necessario.

#### 3.1 Fase di pianificazione

- b. I DGS definiscono un programma di prove di stress, entro un arco temporale non superiore a tre anni, che comprenda esercizi riguardanti tutti i compiti rientranti nel mandato legale (incluso l'esercizio periodico relativo alla capacità delle banche di produrre i dati della *Single Customer View* (SCV) nonché a quella dei DGS e della banca tesoriere di processarli). Il programma è aggiornato periodicamente tenendo conto dei risultati di ciascuna prova, degli interventi effettivi dei DGS o di novità normative.
- c. Un gruppo direttivo (*steering team*), composto dal personale interno dei DGS, pianifica e coordina le diverse attività che un esercizio di stress test comporta, individua i partecipanti e gli osservatori interni e/o esterni coinvolti, incluse eventuali autorità pubbliche, definendo anche l'orizzonte temporale per l'esecuzione della prova, l'obiettivo della stessa, gli indicatori da misurare e le ipotesi su cui si fonda l'esercizio. La Banca d'Italia può essere invitata a partecipare agli *steering team* come osservatore esterno. Nell'ambito di tali meccanismi, i DGS stabiliscono una netta separazione tra il gruppo direttivo e gli altri partecipanti e osservatori che prendono parte all'esercizio.

- d. I verbali delle riunioni degli *steering team* sono trasmessi, entro 30 giorni, alla Banca d'Italia.
- e. I DGS presentano alla Banca d'Italia il programma di *stress test* entro 90 giorni dalla sua adozione. La Banca d'Italia, ove ravvisi eventuali aree di miglioramento, fornisce riscontro entro sei mesi dal ricevimento del programma. Qualsiasi aggiornamento rilevante al programma deve essere notificato dai DGS alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla sua adozione.

### **3.2 Fase di esecuzione**

- f. I partecipanti alla fase di esecuzione delle prove, diversi dal gruppo direttivo, sono rappresentati dai soggetti interni o esterni ai DGS, che in uno scenario reale sarebbero chiamati ad adottare le necessarie azioni o decisioni oppure a fornire le informazioni necessarie. Gli esercizi possono essere effettuati in formati differenti (verifiche documentali, ispezioni in loco, simulazioni o altri tipi di esercizio) incluse sessioni di *role-playing* in cui i partecipanti interni ed esterni simulano le azioni e le decisioni che adotterebbero in una determinata prova fondamentale.
- g. I DGS comunicano alla Banca d'Italia, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di esecuzione della prova di stress, l'ambito di applicazione della stessa con riferimento agli enti creditizi partecipanti, ai formati, alle ipotesi e a ogni altra informazione rilevante. La previsione non si applica ai test di *routine* condotti periodicamente e specificati nel programma di *stress test*.
- h. Prima di eseguire una delle prove indicate, i DGS informano le autorità pubbliche che sarebbero coinvolte in caso di intervento in ciascuna funzione sottoposta a prova, con lo scopo di invitarle a partecipare alla fase esecutiva.

### **3.3 Fase di rilevazione degli esiti**

- i. Il gruppo direttivo di cui alla lett. c) è chiamato a elaborare e interpretare i risultati della prova entro 30 giorni dall'esecuzione in modo da formulare una valutazione obiettiva della resilienza dei DGS nelle aree sottoposte a stress. I DGS comunicano alla Banca d'Italia i risultati delle prove di stress entro il 31 marzo, separatamente o nell'ambito della relazione annuale di cui al Titolo IV, par. 3, lett. c.. Qualora da una prova di stress emergano carenze dei DGS o inadeguatezze dei processi interni, l'informativa dei DGS include una enucleazione delle azioni correttive avviate o da intraprendere e degli aggiustamenti al programma dei test.

## **Titolo VII. Mezzi di finanziamento alternativi**

## Titolo VII. Mezzi di finanziamento alternativi

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 10, par. 9;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96.2, comma 5.

### 2. Finalità

La disponibilità di adeguati mezzi di finanziamento alternativi (AFA) è un elemento centrale per l'adempimento del mandato istituzionale dei DGS. L'appropriatezza del set informativo in favore della Banca d'Italia rileva anche ai fini di una efficace gestione della crisi delle aderenti. Le disposizioni del presente Titolo sono volte ad accrescere la trasparenza dei DGS e a standardizzare i flussi informativi tra i DGS e la Banca d'Italia.

### 3. Disposizioni di vigilanza

- a. I DGS informano la Banca d'Italia della sottoscrizione di accordi relativi alla provvista di mezzi di finanziamento alternativi, nonché dell'aggiornamento e del rinnovo, entro 30 giorni dalla stipula degli stessi. A tale scopo, i DGS trasmettono l'accordo stipulato, accompagnato da una descrizione delle principali caratteristiche dello stesso (quali, a titolo esemplificativo, controparti, durata, condizioni di attivazione e di rimborso).
- b. I DGS informano la Banca d'Italia in merito alla possibile attivazione di mezzi di finanziamento alternativi. L'informativa è resa prima dell'attivazione stessa.
- c. I DGS informano la Banca d'Italia dell'utilizzo di mezzi di finanziamento alternativi entro 7 giorni dalla sua attivazione. L'informativa indica le condizioni del finanziamento e una stima del piano di rimborso.

## **Titolo VIII. Accordi di cooperazione tra DGS**

## Titolo VIII. Accordi di cooperazione tra DGS

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 14, par. 5;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96-*quater*.2, comma 4;
- dagli orientamenti EBA sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi della direttiva 2014/49/UE dell'8.6.2016 (EBA/GL/2016/02).

### 2. Finalità

La sottoscrizione di accordi di cooperazione favorisce la collaborazione all'interno dell'Unione europea e rafforza la *safety-net* a tutela dei depositanti europei. Le disposizioni del presente Titolo sono volte ad accrescere la trasparenza dei DGS e a standardizzare i flussi informativi tra i DGS e la Banca d'Italia.

### 3. Disposizioni di vigilanza

- a. Gli accordi di cooperazione con altri DGS europei sono conformi alla normativa di riferimento, con particolare riguardo alle EBA/GL/2016/02, potendo altresì tener conto delle *best practices* adottate in ambito europeo e/o internazionale.
- b. I DGS informano la Banca d'Italia della sottoscrizione di un accordo di cooperazione, nonché dell'aggiornamento e del rinnovo, entro 30 giorni dalla stipula. A tale scopo, i DGS trasmettono l'accordo sottoscritto, accompagnato da una descrizione delle principali caratteristiche dello stesso.

## **Titolo IX. Prestiti tra DGS**



## Titolo IX. Prestiti tra DGS

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 12;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96-*quater*.1.

### 2. Finalità

La sottoscrizione di accordi di prestito tra DGS è funzionale ad assicurare ai sistemi di garanzia un più ampio bacino di risorse per l'assolvimento del mandato istituzionale e consente altresì di favorire la cooperazione internazionale tra i DGS europei nonché di rafforzare la rete di protezione a tutela dei depositanti. Le disposizioni del presente Titolo sono volte ad accrescere la trasparenza dei DGS e a standardizzare i flussi informativi tra i DGS e la Banca d'Italia.

### 3. Disposizioni di vigilanza

- a. I DGS informano la Banca d'Italia della sottoscrizione di un accordo di prestito volontario con altri DGS europei, nonché dell'aggiornamento e del rinnovo, entro 30 giorni dalla stipula. A tale scopo, i DGS trasmettono l'accordo siglato, accompagnato da una descrizione delle principali caratteristiche dello stesso (quali, a titolo esemplificativo: controparte, importo, durata, condizioni di attivazione e di rimborso).
- b. I DGS informano la Banca d'Italia in merito alla possibile attivazione di un accordo di prestito tra DGS. L'informativa è resa prima dell'attivazione stessa e include una compiuta valutazione sul rispetto delle condizioni previste per l'attivazione del prestito.
- c. I DGS informano la Banca d'Italia dell'attivazione di un accordo di prestito con un DGS entro 7 giorni dalla sua attivazione. L'informativa include una valutazione in merito al rispetto delle condizioni previste per l'attivazione del prestito, l'indicazione delle condizioni del finanziamento e la stima del piano di rimborso, nonché, ove i DGS siano mutuatari del prestito, l'informativa resa all'EBA ai sensi di legge.

## **Titolo X. Investimento dei mezzi finanziari disponibili**

## Titolo X. Investimento dei mezzi finanziari disponibili

### 1. Quadro normativo

La materia è regolata:

- dalla DGSD, in particolare dall'art. 10, par. 7;
- dal TUB, in particolare dall'art. 96.2, comma 6.

### 2. Finalità

La conformità delle modalità di investimento della dotazione finanziaria al dettato normativo, nonché la loro adeguatezza rispetto al mandato istituzionale del sistema di garanzia, costituiscono un elemento centrale per preservare le risorse raccolte e pertanto l'efficacia degli interventi dei DGS. Le disposizioni del presente Titolo mirano a fornire criteri per la determinazione della politica di investimento e a standardizzare i flussi informativi tra i DGS e la Banca d'Italia.

### 3. Disposizioni di vigilanza

- a. I DGS investono i propri mezzi finanziari disponibili in attività a basso rischio e con idoneo livello di diversificazione. Nella definizione della strategia di investimento, i DGS possono tenere conto delle *best practices* adottate in ambito europeo e/o internazionale.
- b. I DGS adottano una strategia di investimento con cui sono stabiliti gli obiettivi e i criteri dell'investimento, in merito, tra l'altro, ai seguenti aspetti: i) la *governance* in materia di investimenti, incluse le eventuali strategie di esternalizzazione e di monitoraggio; ii) la propensione al rischio con riguardo alle diverse categorie (di mercato, di credito, di valuta, di liquidità, di concentrazione, operativo, ecc.); iii) il *framework* di gestione del rischio; iv) i requisiti degli strumenti finanziari ammissibili; v) la composizione obiettivo del portafoglio di investimento.
- c. La strategia di investimento è sottoposta a revisione almeno annualmente.
- d. I DGS informano la Banca d'Italia, entro 30 giorni, dell'adozione della strategia d'investimento e dell'esito della revisione. A tal fine, i DGS trasmettono la strategia di investimento, accompagnata da un'illustrazione delle principali caratteristiche.
- e. I DGS trasmettono alla Banca d'Italia, con cadenza semestrale, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, un rapporto sull'attività di investimento. Il rapporto è rassegnato, anche sulla base della documentazione periodica predisposta dal gestore del portafoglio, entro 30 giorni dalle predette date di riferimento. Il rapporto illustra:
  - il contesto di mercato nel periodo di riferimento;
  - l'ammontare dei mezzi finanziari disponibili, con l'indicazione della componente di liquidità e di quella degli strumenti finanziari, a inizio e fine periodo;

- la composizione, a inizio e fine periodo, del portafoglio degli strumenti finanziari, con l'indicazione degli emittenti verso cui il portafoglio è maggiormente esposto;
  - il rendimento complessivo del portafoglio nel semestre di riferimento e, per il rapporto al 31 dicembre, nei 12 mesi precedenti, ripartito tra: i) cedole o dividendi incassati nel periodo di riferimento; ii) utili o perdite da cessione; iii) utili o perdite da valutazione, declinato per ogni singola classe di attività;
  - la misura del rischio del portafoglio;
  - la valutazione sulla *compliance* dell'attività di investimento rispetto alla strategia e al piano di investimento;
  - l'allocazione strategica degli *asset* prevista per il semestre successivo.
- f. Se i DGS esternalizzano le attività di investimento, trova applicazione la disciplina in materia enunciata nel Titolo I, anche con riguardo ai profili di comunicazione alla Banca d'Italia. Il fornitore del servizio esternalizzato è selezionato tra soggetti dotati di adeguato *standing* in termini di competenze e disponibilità di risorse per svolgere l'incarico nonché di strutture organizzative e *policy* idonee ad assicurare gli obiettivi dell'attività di investimento.
- g. I DGS verificano il rispetto delle condizioni di cui sopra prima di attribuire il mandato.

## **Titolo XI. Disposizioni finali e transitorie**

### **Titolo XI. Disposizioni finali e transitorie**

- a. Salvo quanto previsto dalle successive lettere b. e c., le presenti Disposizioni di vigilanza si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia.
- b. I DGS adempiono agli obblighi informativi di cui al Titolo I, par. 3.1, lett. d., 3.3, lett. l., 3.4, lett. o., 4, lett. v., al Titolo II, par. 3, lett. g., al Titolo IV, par. 3, lett. c., d., e. e h., al Titolo VII, par. 3, lett. a., al Titolo VIII, par. 3, lett. b., al Titolo IX, par. 3, lett. a., al Titolo X, par. 3, lett. d. e f., entro 90 giorni dalla data di applicazione delle presenti Disposizioni, nel caso in cui, alla medesima data, gli atti oggetto di informativa risultino già adottati e ove non vi abbiano già provveduto.
- c. I DGS adempiono agli obblighi previsti dal Titolo I, Titolo II, Titolo III, par. 3.8.2, lett. gg., entro dodici mesi dalla data di applicazione.

# **Allegato A**

## Allegato A

Si riporta di seguito lo “schema tipo” da seguire per la predisposizione della relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.

Lo schema presenta una composizione modulare e flessibile, da adattare alle peculiarità del DGS. Rimane ferma la possibilità di omettere la compilazione delle parti che non presentano profili di attinenza con l’operatività del DGS ovvero di inserire, ove necessario, specifiche sezioni aggiuntive. Ove possibile, le informazioni di natura quantitativa andranno riepilogate facendo ricorso ad apposite tabelle.

- a) Contesto di riferimento. Cenni sulle novità e sui lavori in corso in ambito normativo, regolamentare e nelle sedi di cooperazione internazionale.
- b) Attività istituzionali. Illustrazione sintetica degli interventi:
  - realizzati a partire dalla costituzione del DGS, comprensiva di informazioni statistiche (ad esempio, sull’articolazione delle risorse impiegate per ciascuna categoria di intervento, con il supporto di grafici);
  - effettuati nell’anno di riferimento della relazione;
  - pregressi ancora pendenti e conclusi nell’anno di riferimento.
- c) Attività svolta nell’anno di riferimento con dettagliata descrizione delle iniziative assunte dal sistema di garanzia relative agli assetti operativi per l’assolvimento del mandato istituzionale, con particolare riferimento a:
  - strutture di governo e organizzative, sistemi di controllo e relativi processi;
  - regolamentazione interna, *policy* e procedure adottate dal sistema di garanzia, inclusi i presidi per la riduzione dei rischi operativi, Carta dei valori e Codice etico;
  - svolgimento degli *stress test* conformemente al quadro normativo e agli orientamenti dell’EBA in materia, con l’indicazione dei risultati conseguiti;
  - sottoscrizione o rinnovo di contratti per l’accesso a fonti di finanziamento alternative, con una breve descrizione dei termini degli accordi, avuto particolare riguardo all’ammontare, alle tempistiche di rimborso, alle eventuali condizioni poste per l’attivazione del finanziamento, alla controparte;
  - adozione di modelli di *early warning* per la valutazione dei profili di rischio degli intermediari consorziati, di modelli per la valutazione dei piani di ristrutturazione di intermediari soggetti ad interventi preventivi del sistema di garanzia;
  - adozione di strumenti per la gestione degli interventi nel rispetto del quadro normativo di riferimento;



- adozione (e relative modifiche, anche non sostanziali) dei metodi per il calcolo delle contribuzioni basate sul rischio delle consorziate nel rispetto delle linee guida pubblicate dall'EBA ai sensi dell'art. 13(3) della DGSD;
  - sistemi di reportistica interna ed esterna alle consorziate e all'Autorità di vigilanza;
  - iniziative promosse per la promozione della fiducia dei depositanti nel sistema bancario (*public awareness*);
  - sottoscrizione o rinnovo di accordi per l'attivazione di prestiti tra DGS, con una breve descrizione dei termini degli accordi, avuto particolare riguardo all'ammontare, alle tempistiche di rimborso, alle eventuali condizioni poste per l'attivazione del finanziamento, alla controparte;
  - sottoscrizione o rinnovi di accordi di cooperazione tra DGS, con una breve descrizione dei termini degli accordi.
- d) Rapporti internazionali. Sviluppi nelle sedi di cooperazione e partecipazione a iniziative internazionali.
- e) Rendicontazione delle attività *Environmental, Social e Governance* (ESG) ove presenti. Descrizione delle attività svolte e delle iniziative avviate in ambito ESG.
- f) Dotazione finanziaria. Descrizione sintetica, supportata da grafici, dell'evoluzione storica e attesa della dotazione finanziaria.
- g) Fonti di finanziamento alternative. Sintetica descrizione degli accordi in essere.
- h) Investimento della dotazione finanziaria. Sintetica descrizione della strategia di investimento nel periodo di riferimento.
- i) Dati di sistema del DGS:
- evoluzione e numero delle consorziate e dei depositi complessivi, ammissibili al rimborso e protetti;
  - indicatori gestionali delle consorziate a livello aggregato.
- j) Piano delle attività per l'anno in corso, tra cui:
- indicazione delle aree di intervento individuate dal DGS per migliorare i propri assetti e operatività, con particolare riferimento alla *governance*, al sistema dei controlli interni, al sistema informatico e contabile;
- descrizione delle attività da avviare in ambito ESG;
  - descrizione delle attività attese in ambito internazionale.
- k) Organizzazione del DGS:
- sintetica descrizione della struttura di *governance*;
  - rappresentazione dell'organigramma, con l'indicazione dei compiti di ogni funzione;
  - composizione del sistema dei controlli interni;
  - rappresentazione dei sistemi informativi e contabili utilizzati.

- l) Rinnovo degli Organi statutari:
- elenco dei componenti degli organi statutari;
  - modifiche all'elenco intercorse nel corso dell'anno di riferimento della relazione;
  - sintesi delle attività di verifica sull'idoneità degli esponenti svolte nell'anno di riferimento.
- m) Andamento del Fondo e risultato della gestione separata. Sintesi dei dati di bilancio del DGS e del rendiconto della gestione separata.

## **Allegato B**

Allegato B

Data di riferimento	Codice LEI	Codice ABI	Denominazione	Depositi	Numero di depositanti	Depositi ammissibili per la protezione, inclusa quota protetta	Numero di depositanti ammissibili per la protezione	Depositi ammissibili per la protezione per la sola quota non protetta	Numero di depositanti con depositi eccedenti la quota protetta	Depositi protetti	Numero di depositanti protetti	Contributi
---------------------	------------	------------	---------------	----------	-----------------------	--	---	---	--	-------------------	--------------------------------	------------